

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5606 del 05/12/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI FAENZA (RA). DITTA: AZZURRA SNC DI TIMONCINI RAFFAELE E C. PRATICA: RA06A0003.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5642 del 26/11/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO che la ditta Azzurra Snc di Timoncini Raffaele, c.f. 01031700394:

- con domanda PG/2015/0885991 del 23/12/2015, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel

Comune di Faenza (RA), località Via Righi, ad uso industriale, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 4363/2008 (cod. RA06A0003);

- con successiva nota PG/2019/118283 del 26/07/2019, presentata ai sensi dell'art. 31 comma 5, R.R. 41/2001, ha chiesto l'autorizzazione alla riperforazione dell'opera di presa descritta di seguito spostando il punto di perforazione, rispetto alla posizione inizialmente individuata, nel Foglio 115 Mappale 457, su terreno di proprietà della concessionaria, in sostituzione del **pozzo codice risorsa RAA10106** esistente e lesionato:

- pozzo avente profondità di 95 m dal piano di campagna;
- ubicazione: Comune di Faenza (Ra), Via Via Righi 152, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al Fg. 115 Mapp. 457, coordinate UTM-RER: X: 577.400,2 Y: 984.971,5;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima pari a l/s 3;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 18.000;

- a riscontro delle richieste di questo servizio con nota PG/2019/0156168 del 11/10/2019, ha inviato integrazione documentale, acquisita al prot. PG/2019/0174009 del 12/11/2019, fornendo informazioni circa i consumi della risorsa idrica relativamente agli anni 2016-2017-2018, che risultano superiori al quantitativo autorizzato;
- con nota assunta la prot. PG/2019/0176540 del 15/11/2019 ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiara che, avendo apportato alcune migliorie agli impianti di lavorazione, per le prossime annate è previsto un consumo inferiore al volume concesso di 18.000 mc/annui.

DATO ATTO che l'incongruenza nei quantitativi di risorsa idrica utilizzata, concessionata e chiesta nell'istanza di rinnovo dalla ditta è stata segnalata con nota prot. PG/2019/0176450 del 15/11/2019 al competente agente accertatore per le conseguenti verifiche;

CONSIDERATO che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli art. 27 e 31 del r.r. 41/2001;
- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 4363/2008;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

RITENUTO:

- di assentire la perforazione di nuovo pozzo in sostituzione di quello esistente che dovrà essere tombato con le modalità indicate nel disciplinare;
- di concedere un prelievo di 18.000 mc/annui pari al fabbisogno massimo calcolato sulla base della normativa vigente, soddisfacente per i bisogni dichiarati nella relazione tecnica depositata a corredo dell'istanza,

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Repulsione” ed è assentibile alle prescrizioni contenute nel disciplinare allegato;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo sono stati acquisiti i pareri di rito;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;

- ha versato in data 26/11/2019 la somma pari a 248,48 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 04/08/2008, nella misura di 1.869,00 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RA06A003;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Azzurra Snc di Timoncini Raffaele , c.f. 01031700394, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. pratica RA06A003, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 95;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Faenza (RA), via Righi 152, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 115, mapp. n. 457; coordinate UTM RER x:577.400; y: 984.971;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 3,00;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 18.000,00;
2. di assentire alla Azzurra Snc di Timoncini Raffaele , c.f. 01031700394 l'autorizzazione alla perforazione dell'opera di presa in sostituzione e con analoghe caratteristiche di quella esistente ammalorata;
3. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 26/11/2019;
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 2.117,48 euro;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.117,48 euro;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Azzurra Snc di Timoncini Raffaele (cod RA06A0003).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 95,00, con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 180, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 30, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 85 e 95 m dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Faenza (RA), via Righi 152, su terreno di proprietà della concessionaria censito al fg. 115 , mapp. 457 ; coordinate UTM RER: X = 577.400; Y = 984.971.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale servizio di una lavanderia
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 3
3. Il prelievo di risorsa sarà effettuato in tutti i mesi dell'anno per un totale di circa 240 giorni per un numero di 8 ore giornaliere
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale - confinato inferiore codice 2700ER-DQ2-PACI

Caratteristiche tecniche della perforazione:

- profondità massima di metri 95 dal piano di campagna;
- tubazioni in acciaio con diametro interno costante $\varnothing$ 180 mm;
- parete filtrante da – 85 m a – 95 m dal piano di campagna;
- l'intercapedine tra la parete del foro e quella del pozzo deve essere colmata con bentonite idrorigonfiante con immissione dal basso;

- cementazione del vano anulare della parte sommitale del pozzo da -6/-8 sino a pc, tramite messa in opera di tampone di compactonite;
- elettropompa ad asse verticale con motore esterno della potenza di 30 kW;

I dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della scheda pozzo di cui al seguente art. 2.

ARTICOLO 2 - COMUNICAZIONI

1. Per consentire le verifiche e i controlli necessari, il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione concedente, almeno **10 giorni** prima dell'inizio dei lavori di perforazione:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di ultimazione dei lavori di perforazione.

2. Entro **30 giorni** dall'ultimazione dei lavori, il concessionario deve, inoltre trasmettere all'Amministrazione concedente:

- la scheda tecnica, debitamente compilata, in cui dichiarare stratigrafia del sottosuolo e ogni esito della ricerca;
- una planimetria CTR scala 1:5.000 con evidenziato l'esatto punto di perforazione.

Il concessionario provvede alle prescritte comunicazioni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo email dirgen@cert.arpa.emr.it.

ARTICOLO 3 - PRESCRIZIONI TECNICO COSTRUTTIVE

1. Il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori a regola d'arte, attenendosi alle seguenti prescrizioni e alle altre prescrizioni eventualmente impartite, anche in corso d'opera, dall'Amministrazione concedente.

2. L'impresa incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare è tenuta a procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e a realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

L'eventuale rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali comporta l'immediata sospensione dei lavori di perforazione e l'immediata comunicazione del rinvenimento al *Servizio Pianificazione Ambientale della Provincia di Piacenza* affinché lo stesso adotti i provvedimenti eventualmente necessari ed a cui l'impresa incaricata della perforazione sarà tenuta ad attenersi.

3. La perforazione del pozzo deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua, con l'ausilio di polimeri o bentonite.

4. Durante le operazioni di perforazione è richiesto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere.

Inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, si richiede di realizzare una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, in modo da evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;

5. Si prescrive la cementazione fino al tetto della falda captata con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite.

Il coperchio del pozzo deve essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito.

L'equipaggiamento del pozzo deve essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.

Il materiale di risulta proveniente dai lavori di realizzazione dell'opera, dovrà essere riutilizzato all'interno della proprietà previo accordo con la proprietà, qualora non fosse del concessionario, e/o portato a discarica autorizzata.

I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, devono essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.

6. In conformità a quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988, si richiede l'adozione di mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare l'accidentale estrazione del terreno o della sua frazione più fine ed eventuali cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

L'impresa incaricata della perforazione si impegna a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

7. L'impresa è tenuta a sospendere immediatamente i lavori nel caso in cui, in corso d'opera, dovesse rendersi necessaria una variazione del sito della ricerca o di modifica delle caratteristiche dell'opera autorizzata, dandone contestualmente comunicazione all'Amministrazione concedente.

8. In tal caso i lavori potranno riprendere solo dopo il rilascio del provvedimento di variante.

ARTICOLO 4 - OSSERVANZA DI LEGGI

1. Nell'esecuzione dei lavori l'impresa incaricata è tenuta ad osservare tutte le norme volte ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.

La zona di perforazione deve essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

Nell'esecuzione dei lavori devono inoltre essere osservate tutte le norme volte a salvaguardare i giacimenti, nella eventualità di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali.

Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture.

2. L'impresa incaricata della perforazione è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

3. Sono a carico dell'impresa incaricata della perforazione tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte dell'Amministrazione concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta.

ARTICOLO 5 - SANZIONI

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il concessionario che violi il presente atto, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2, l.r. 3 del 1999.

ARTICOLO 6 - TOMBAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL POZZO

1. Il soggetto obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza del pozzo è tenuto a comunicare a questa Agenzia la data di inizio dei lavori almeno **20 giorni** prima l'inizio degli stessi per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti.
2. Per l'esecuzione delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza si prescrive di:
 - rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
 - riempire con materiale granulare i tratti di pozzo non interessati dai filtri;
 - riempire i tratti di pozzo interessati dai filtri con getto a pressione di boiaccia di cemento da eseguirsi con pachet semplice o doppio a partire dal fondo del pozzo, in modo che la cementazione interessi sia il dreno che parte dell'acquifero circostante;
 - eseguire un isolamento stratigrafico del dreno punzonando la colonna ed immettendo boiaccia cementizia in pressione (pacher doppio), in modo da evitare un collegamento idraulico tra falde diverse attraverso il dreno del pozzo posto all'esterno della colonna;
 - riempire il vano con la testa pozzo (se esistente) con asfalto o cemento, mediante inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm.).
3. Il soggetto obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza del pozzo è tenuto a trasmettere a questa Agenzia una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo.
4. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il termine di **30 giorni** dalla fine dei lavori

ARTICOLO 7 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente postale 1018766707 o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IT25R0760102400001018766707, intestati a Regione Emilia Romagna. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.117,48 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 10 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 11- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua

derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Monitoraggio della falda – Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte nell'arco dell'anno (indicativamente in primavera ed autunno) e a trasmettere i risultati ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi.

Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 12 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Tenuto conto dei pareri espressi dalle Amministrazioni competenti chiamate ad esprimersi sul rilascio della concessione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Reno (Prot. n. 32922 del 31/03/2006);
- Provincia di Ravenna (Prot. n. 21369 del 02/03/2006);
- Consorzio Bonifica della Romagna occidentale (Prot. n. 45917 del 15/05/2006);

che confermano il sovrasfruttamento del sistema idrogeologico dell'area, testimoniato anche dai valori di subsidenza e dal trend piezometrico, il concessionario è tenuto a comunicare entro un anno dal rilascio della presente concessione ad Arpaè – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio (Ravenna), un progetto o delle proposte migliorative del processo produttivo volte a prevedere una riduzione del prelievo idrico della risorsa sotterranea ovviando al fabbisogno idrico attraverso l'utilizzo di acque superficiali e/o meteoriche.

ARTICOLO 13 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.